



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio - assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N. 337
DATA
31.7.2012

OGGETTO: Affidamento concessione Cinema – Teatro Comunale alla Società della Società LIP srl di Latina periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015 – Approvazione schema del Contratto.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di luglio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione n. 380 del 13 Novembre 2002 è stato deciso di affidare in concessione la gestione del cinema – teatro comunale mediante gara da esperirsi con il sistema dell'asta pubblica e di approvare il relativo disciplinare di appalto e l'avviso di asta;

che con la determinazione n. 70 del 31.01.2003 è stato approvato il verbale di gara relativo alla concessione della gestione del cinema – teatro comunale dando atto che la stessa gestione è stata aggiudicata alla società Rete Lazio srl di Terracina sulla base del progetto artistico – gestionale;

che Società Rete Lazio srl di Terracina ha presentato l'offerta economica del 5,5% quale percentuale sugli introiti annuali da corrispondere a questo Ente e che le somme da incassare saranno introitate nel relativo cap. di riferimento;

che con il contratto rep. N. 4209 del 20 febbraio 2003, si è regolamentata detta concessione con scadenza 19.02.2012;

che con la deliberazione di G.C. n. 38 del 21.02.2012 si forniscono appositi indirizzi al responsabile del dipartimento n.1 di predisporre gli atti necessari per la proroga dell'affidamento del Cinema – Teatro Comunale, fino al 30 Aprile p.v. agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto rep. N 4209 del 20 febbraio 2003, al fine di valutare azioni oggettive per il futuro della struttura stessa;

che all'art. 3 del citato contratto si prevede il rinnovo dello stesso per una durata novennale previa verifica della sussistenza delle condizioni di garanzia qualitative della programmazione e delle modalità gestionali della struttura;

Che con determinazione n. 86 del 22.02.2012 si è formalizzata la proroga in questione, periodo 21 febbraio – 30 aprile 2012, alle stesse condizioni previste nel contratto rep. 4209/2003 e contestualmente si approva lo schema di atto di proroga del contratto in parola;

che con la deliberazione di G.C. n. 101 del 26.04.2012, così come integrata con successivo atto di Giunta n. 118/2012, si fornisce appositi l'indirizzo al responsabile del dipartimento di prorogare l'affidamento della concessione del teatro Comunale alla Società Rete Lazio srl di Terracina agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto rep. N. 4209/2003 per il periodo dal 1 Maggio – 31 Luglio 2012;

che con determinazione n. 252 del 20.06.2012 si è formalizzata detta proroga, con la società Rete Lazio di Terracina, per l'affidamento in parola fino al 31 Luglio 2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel citato contratto rep. N. 4209/03, in attesa di valutare il rinnovo in parola per un periodo più lungo e poter effettuare una riorganizzazione della programmazione cinematografica e teatrale dell'Ente e alle esigenze dello stesso gestore;

Vista la nota della Società Rete Lazio di Terracina del 11.7.2012, n.s prot. 13574 del 23.7.2012, con la quale la stessa comunica che ha ceduto nell'anno 2008 le attrezzature cinematografiche alla Società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, comunicando la rinuncia alla concessione del cinema teatro comunale;

Vista la nota della Società LIP srl di Latina del 23.07.2012, arrivata al protocollo generale il 23.07.2012 n. 13613, con la quale la stessa dichiara di essere disponibile a prendere in concessione, per i prossimi tre anni a far data dal 01.08.2012 e fino al 31.7.2015, la struttura del Cinema Teatro Comunale agli stessi prezzi patti e condizione dell'attuale concessione in proroga;

Preso atto che l'importo complessivo del canone concessorio, pari al 5,50% degli introiti annuali, relativo agli anni 2008-2009 e 2010 dovuto al questo Ente è stato complessivamente ammontante a € 7.542,71;

Considerato che la normativa vigente sui contratti pubblici consente l'affidamento diretto entro € 20.000,00 di importo;

Vista la deliberazione n. 195 del 31.7.2012 con la quale si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato affinché provveda all'affidamento diretto della concessione della struttura del Cinema Teatro comunale con la società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22 di Terracina, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015;

Ritenuto pertanto doveroso ed opportuno in esecuzione della deliberazione n. 195 del 31.7.2012 procedere all'affidamento diretto della concessione della struttura del Cinema Teatro comunale con la società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015, e pertanto con un canone di concessione pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) degli incassi;

Ravvisata la necessità di approvare lo schema di contratto di concessione del Cinema –Teatro Comunale con la società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015, che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il provvedimento sindacale, n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di giunta n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE LL. (D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267);

Visto il bilancio esercizio finanziario del bilancio anno 2012;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto in narrativa che con la presente si richiama a formare parte integrante e sostanziale:

- 1) Di procedere all'affidamento della concessione della struttura del Cinema Teatro comunale con la società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015, e pertanto con un canone di concessione pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) degli incassi;
- 2) di approvare lo schema di contratto di concessione del Cinema Teatro Comunale con la società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015, che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del decreto Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

REPUBBLICA ITALIANA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA – TEATRO COMUNALE ALLA SOCIETÀ LIP SRL DI LATINA PERIODO DAL 1.8.2012 AL 31.7.2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladodici il giorno del mese di presso il Comune di Priverno davanti a me, dott. Luigi Pilone, Segretario comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune - ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. C) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - sono presenti:

- la Dott.ssa **Carla Carletti**, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento 1, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Priverno, C.F.: 80005330594 e P. IVA: 01308200599, che rappresenta ai sensi dell'art. 23, lettera g), dello Statuto comunale e del citato D. Lgs. n. 267/2000, di seguito indicato "**Ente Affidante**";

-il Sig. **Mario Di Lembo** nato a Cori (LT) il 06.05.1950 e residente in Latina in via Petrarca, 30 (C.F.- DLM RA 50E 06 D003A) in qualità di amministratore unico della società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, Partita IVA n. 02462350592, di seguito indicata "**Società affidataria**", delle cui identità e capacità sono personalmente certo.

PREMESSO:

Premesso che con deliberazione n. 380 del 13 Novembre 2002 è stato deciso di affidare in concessione la gestione del cinema – teatro comunale mediante gara da esperirsi con il sistema dell'asta pubblica e di approvare il relativo disciplinare di appalto e l'avviso di asta;

che con la determinazione n. 70 del 31.01.2003 è stato approvato il verbale di gara relativo alla concessione della gestione del cinema – teatro comunale dando atto che la stessa gestione è stata aggiudicata alla società Rete Lazio srl di Terracina sulla base del progetto artistico – gestionale;

che Società Rete Lazio srl di Terracina ha presentato l'offerta economica del 5,5% quale percentuale sugli introiti annuali da corrispondere a questo Ente e che le somme da incassare saranno introitate nel relativo cap. di riferimento;

che con il contratto rep. N. 4209 del 20 febbraio 2003, si è regolamentata detta concessione con scadenza 19.02.2012;

che con la deliberazione di G.C. n. 38 del 21.02.2012 si forniscono appositi indirizzi al responsabile del dipartimento n.1 di predisporre gli atti necessari per la proroga dell'affidamento del Cinema – Teatro Comunale, fino al 30 Aprile p.v. agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto rep. N 4209 del 20 febbraio 2003, al fine di valutare azioni oggettive per il futuro della struttura stessa;

che all'art. 3 del citato contratto si prevede il rinnovo dello stesso per una durata novennale, previa verifica della sussistenza delle condizioni di garanzia qualitative della programmazione e delle modalità gestionali della struttura;

che con determinazione n. 86 del 22.02.2012 si è formalizzata la proroga in questione, periodo 21 febbraio – 30 aprile 2012, alle stesse condizioni previste nel contratto rep. 4209/2003 e contestualmente si approva lo schema di atto di proroga del contratto in parola;

che con la deliberazione di G.C. n. 101 del 26.04.2012, così come integrata con successivo atto di Giunta n. 118/2012, si fornisce appositi indirizzi al responsabile del dipartimento di prorogare l'affidamento della concessione del teatro Comunale alla Società Rete Lazio srl di Terracina agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel contratto rep. N. 4209/2003 per il periodo dal 1 Maggio – 31 Luglio 2012;

che con determinazione n. 252 del 20.06.2012 si è formalizzata detta proroga, con la società Rete Lazio di Terracina, per l'affidamento in parola fino al 31 Luglio 2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel citato contratto rep. N. 4209/03, in attesa di valutare il rinnovo in parola per un periodo più lungo e poter effettuare una riorganizzazione della programmazione cinematografica e teatrale dell'Ente e alle esigenze dello stesso gestore;

Vista la nota della Società Rete Lazio di Terracina del 11.7.2012, n.s prot. 13574 del 23.7.2012, con la quale la stessa comunica che ha ceduto nell'anno 2008 le attrezzature cinematografiche alla Società LiP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, comunicando la rinuncia alla concessione del cinema teatro comunale;

Vista la nota della Società LiP srl di Latina del 23.07.2012, arrivata al protocollo generale il 23.07.2012 n. 13613, con la quale la stessa dichiara di essere disponibile a prendere in concessione, per i prossimi tre anni a far data dal 01.08.2012 e fino al 31.7.2015, la struttura del Cinema Teatro Comunale agli stessi prezzi patti e condizione dell'attuale concessione in proroga;

Preso atto che l'importo complessivo del canone concessorio, pari al 5,50% degli introiti annuali, relativo agli anni 2008-2009 e 2010 dovuto a questo Ente è stato complessivamente ammontante a € 7.542,71;

Considerato che la normativa vigente sui contratti pubblici consente l'affidamento diretto entro €. 20000,00 di importo;

Vista la deliberazione n. 195 del 31.7.2012 con la quale si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato affinché provveda all'affidamento diretto della concessione della struttura del Cinema Teatro comunale con la

società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015;

che con la determinazione n. del _____, in esecuzione della deliberazione n. 195 del 31.7.2012 si è proceduto all'affidamento diretto della concessione della struttura del Cinema Teatro comunale con la società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015, e pertanto con un canone di concessione pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) degli incassi;

che con la medesima determinazione n. del _____ si approva il presente lo schema di contratto per la concessione del Cinema –Teatro Comunale all società LIP srl con sede a Latina in via Coletta n. 22, agli stessi prezzi patti e condizioni previste nel precedente affidamento per il periodo dal 1.8.2012 al 31.7.2015;

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 - Premessa

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto come anche la deliberazione di Giunta comunale n.195 del 31.7.2012, la determinazione n.....del..... richiamata in premessa, che, dopo essere state sottoscritte dalle parti in ogni singolo atto, non vengono materialmente qui allegate.

ARTICOLO 2 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Priverno, come sopra rappresentato, affida in concessione alla società società LIP srl, come sopra rappresentata nella persona del suo Amministratore unico, che accetta, la gestione del cinema-teatro comunale sito in via D. Marzi – Priverno;

Detto immobile è arredato con beni mobili e attrezzature necessarie a renderlo idoneo alla destinazione per la quale è stato ristrutturato.

Tali beni mobili, arredi e attrezzature, risultano meglio descritti nell'elenco di cui al verbale di consegna dell'immobile allegato al presente atto sotto la lett. A) quale parte integrante e sostanziale di esso.

Il tutto alle condizioni e per il prezzo appresso indicato.

ARTICOLO 3 - Durata dell'affidamento

Il presente contratto per l'affidamento in concessione della struttura di cui all'articolo precedente avrà una durata periodo

1.8.2012/ 31.7.2015, a decorrere dalla comunicazione dell'affidamento della concessione in parola (rif. Nota del 01.08.2012, prot. n.14164) e potrà essere formalmente rinnovato per pari periodo previa verifica della sussistenza delle condizioni di garanzia qualitative della programmazione e delle modalità gestionali della struttura.

ARTICOLO 4 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto la concessione del cinema-teatro comunale sito in via D. Marzi Priverno. La società LIP , si impegna ad assicurare nel corso dell'anno un minimo di 250 (duecentocinquanta) giornate di apertura. Tutte le utenze e la manutenzione ordinaria (acqua, luce, gas, ecc....) sono a carico della società.

ARTICOLO 5 – Attività di gestione

L'attività di gestione consiste in:

- 1) programmazione e realizzazione rassegna e spettacoli di teatro di musica e di danza;
- 2) programmazione e proiezione cinematografica;
- 3) programmazione e realizzazione di rassegne teatrali a tema, di laboratori teatrali rivolti essenzialmente alle scuole;
- 4) programmazione e proiezione di rassegne cinematografiche a tema, di retrospettive, di film di particolare valore culturale e artistico non rientranti più nei normali circuiti di distribuzione, di matinée per le scuole;
- 5) pulizia e manutenzione dei locali e degli arredi;

ARTICOLO 6 – Attività di programmazione cinematografica

L'attività di programmazione cinematografica oltre a garantire la proiezione di film di prima visione dovrà tendere anche ad approfondire la conoscenza della cinematografia italiana di qualità e a diffondere la conoscenza della cinematografia europea e di quella dei paesi terzi diversi dagli USA che difficilmente rientra nei normali circuiti di programmazione delle sale cinematografiche e di programmazione televisiva. Sono da escludere le proiezioni di film hard o a "luci rosse".

La società si impegna, ad assicurare nel corso di ogni anno n.35 rassegne cinematografiche.

ARTICOLO 7 – attività di programmazione teatrale

L'attività di programmazione teatrale dovrà tendere sia alla rappresentazione di spettacoli di elevato spessore culturale sia a valorizzare le espressioni teatrali territoriali, avendo la scuola come interlocutore privilegiato. L'Amministrazione comunale assicura il proprio impegno in tale attività per garantire, mediante rapporti con Enti e Associazioni, una adeguata programmazione teatrale.

La società si impegna, ad assicurare nel corso di ogni anno n.15 rassegne teatrali di altre espressioni artistiche (musica , danza ecc.....)

ARTICOLO 8 – verifica delle attività

Il concessionario sarà tenuto a presentare annualmente al Comune concedente il programma delle attività di cui all'art. 6 e 7 che si svolgeranno durante l'anno al fine di farne verificare e controllare la qualità. La verifica si concluderà con l'approvazione da parte del Comune del programma presentato previo parere di un comitato ristretto di persone interessate alla cultura e all'arte nelle sue diverse espressioni.

ARTICOLO 9 - Modalità di espletamento

La società LIP srl di Latina che da questo momento chiameremo semplicemente società o concessionario, si obbliga ad eseguire il servizio in parola senza soluzione di continuità alle condizioni e secondo le modalità appresso indicate.

La stessa società inoltre si impegna a garantire lo studio e la realizzazione del lancio pubblicitario della struttura in parola.

ARTICOLO 10 - Corrispettivo dell'affidamento

La menzionata Società affidataria dovrà corrispondere al Comune di Priverno un canone di concessione annuale pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) degli incassi realizzati.

Detto canone, su richiesta di una delle parti, potrà essere ricontrattato dopo il primo anno determinato in cifra fissa.

ARTICOLO 11 – Modalità rogazione del corrispettivo

Il corrispettivo verrà liquidato dalla Società al Comune annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo previa determinazione delle entrate per l'Ente ed emissione della relativa fattura.

ARTICOLO 12 - Struttura assegnata alla società

La società assume in consegna ed accetta, la struttura in questione ed è responsabile della sua conservazione.

Il Comune esprime assenso a che la società acquisisca i relativi atti autorizzatori per l'attivazione al suo interno di un bar – ristoro a favore degli utenti della struttura stessa.

ARTICOLO 13 – Verifica dell'immobile

La società tramite un proprio rappresentante dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche e alle condizioni indicate all'art.2 ed idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al Comune entro 8 giorni dall'inizio della consegna. Dello stato dei beni consegnati sarà dunque redatto un verbale di consegna.

ARTICOLO 14 – Investimento

Il concessionario si farà carico dell'acquisto e dell'installazione delle attrezzature per la proiezione e di correlato sistema sonoro dotati di una tecnologia di avanguardia che possano consentire una visione ed un ascolto perfetti a tutti gli utenti del cinema nonché all'acquisto ed alla installazione dello schermo su cui verranno proiettati i film e che dovrà avere dimensioni proporzionali alla grandezza della sala e, comunque, sempre in grado di fornire un ottimo servizio agli utenti. Tutte le suddette attrezzature resteranno di proprietà del concessionario.

Per quanto riguarda i beni mobili, le attrezzature e gli arredi, forniti unitamente all'immobile, così come individuati dall'allegato elenco, il concessionario si impegna in caso di deterioramento a sostituirli con altrettanti della stessa qualità e valore.

Ciò al fine di garantire il valore complessivo delle cose consegnate dal Comune al Concessionario. Comunque al termine del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare i beni di cui sopra in perfetto stato di funzionamento.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dalla Società il ripristino dei locali nello stato in cui questa li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o la esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Società ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.

Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 del C.C. sono a carico del concessionario, così come ogni altra inerente agli impianti e ai servizi; il Comune si sostituirà alla società qualora questa non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni.

Il Comune si riserva il diritto di collocare apparecchiature e di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, anche se non abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun compenso al concessionario, anche se questi per effetto di essi subisca disagi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584.

La società dovrà provvedere a sue spese alle installazioni/posizionamento di tutti i dissuasori sulla sicurezza (antiscivolo - segnalazioni ai sensi del D.lgs n. 626/1994 e S.M.I.

ARTICOLO 15 – diritti del concessionario

Il concessionario nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale potrà attuare qualsiasi iniziativa di pubblicizzazione e promozione della struttura e della programmazione in essa svolta.

Potrà altresì organizzare ed offrire qualsiasi tipo di servizio aggiuntivo e di supporto logistico all'attività teatrale, cinematografica e culturale previa autorizzazione dell'Ente se necessaria.

ARTICOLO 16 – doveri del concessionario

Il concessionario sarà tenuto a concedere gratuitamente al Comune di Priverno l'uso della struttura con il necessario supporto tecnico per un massimo di trenta giorni all'anno, con esclusione, di norma, del sabato e della domenica, nelle ore pomeridiane e serali. Tali giorni saranno utilizzati dal Comune soprattutto per realizzare attività teatrali e culturali in collaborazione con Enti e Associazioni.

Sarà inoltre tenuto a concedere la struttura alle scuole e alle associazioni culturali della città che ne facessero richiesta per attività esclusivamente culturali senza fini di lucro previo pagamento di un canone rapportato ai soli costi giornalieri di gestione sostenuti dal concessionario, ovvero, qualora per consentire alle stesse l'utilizzo della struttura dovesse essere annullato uno spettacolo in programma, al canone come sopra determinato sarà aggiunto il valore presunto del mancato incasso dei biglietti.

ARTICOLO 17 – impegni del concedente

Il Comune concedente si impegna a mettere a disposizione del concessionario altre strutture di sua proprietà per la programmazione di cinema e teatro all'aperto durante la stagione estiva, alle condizioni e con le modalità che saranno successivamente di comune accordo stabilite.

Durante la vigenza del contratto, potranno essere affidati direttamente al concessionario altri servizi nel campo culturale previa contrattazione e verifica della salvaguardia degli interessi dell'Ente.

ARTICOLO 18 – Garanzie contrattuali

La Società, a garanzia degli adempimenti contrattuali rilascerà fidejussione a favore del Comune di Priverno per un importo pari al 5% del valore dell'immobile ossia €65.000,00.

Detta fidejussione avrà durata dell'intero contratto e potrà essere revocata soltanto con lettera di assenso del Comune successivamente al verbale di riconsegna dei beni.

ARTICOLO 19 – Ispezione dei locali

E' facoltà del Comune ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza preavviso scritto. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre del contratto, per almeno 2 ore al giorno, a nuovi potenziali affidatari con obbligo di preavviso.

ARTICOLO 20 – Esonero del Comune da qualsiasi responsabilità

Il Comune è esonerato dalla Società da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potrebbero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

ARTICOLO 21 – Custodia dell'immobile

La Società è costituita custode della cosa concessionaria ed è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

ARTICOLO 22 - Infortuni e danneggiamenti

La società affidataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto del Comune che dei terzi che si dovessero verificare in dipendenza del servizio, qualunque ne sia la natura e la causa.

Sono a carico della società concessionaria.

- a) l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sulla società concessionaria, restandone del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.
- b) il risarcimento degli eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio in parola a persone e cose. A tal fine il concessionario sarà tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che garantisca da qualsiasi danno possa derivare a terzi e a cose durante il periodo della gestione e per effetto di esse, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. Di detta polizza copia dovrà essere consegnata al Comune di Priverno.

ARTICOLO 23 - Osservanza obblighi e C.C.N.L.

La società deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale, ed è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando l'Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito.

I suddetti obblighi vincolano la società, nella qualità di impresa, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente contratto non potranno in alcun caso, costituire rapporto di impiego, né pubblico né privato, nei confronti dei dipendenti della società affidataria del servizio per essere, il presente, un contratto di appalto del servizio in parola.

Sono a carico completo ed esclusivo della Società affidataria tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, le spese di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

ARTICOLO 24 – attività

Periodi di chiusura diversi dovranno essere autorizzati dal Comune concedente.

ARTICOLO 25 - Inadempienze e penalità

L'Amministrazione provvederà al controllo della regolare esecuzione del servizio durante l'intero periodo di affidamento.

Qualunque mancanza oppure non ottimale e insoddisfacente espletamento del medesimo, a verifica in contraddittorio con la Società, farà incorrere la Società in una penalità di € 250,00 per ogni inadempienza da applicarsi da parte della Giunta comunale in relazione all'entità, all'importanza dell'infrazione commessa.

In caso di recidività la penale è elevata al doppio del citato importo.

Qualunque danno causato all'Amministrazione e/o agli utenti del servizio farà incorrere la società in una penalità tecnicamente determinata, proporzionale alla gravità del danno, con un massimo di € 1.500,00.

Per tutte le infrazioni contestate alla società è concesso un termine di 20 giorni per controdedurre, trascorso il quale tutta la documentazione dovrà a cura degli uffici interessati essere trasmessa alla Giunta, per la determinazione finale e, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, per l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 26 - Divieto di cessione del contratto

Alla società è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

ARTICOLO 27 - Clausola risolutiva espressa

E' facoltà del Comune di Priverno risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, a rischio e danno della società, con riserva di risarcimento dei danni nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione del programma di cui al precedente art.8 ovvero l'attuazione di un programma delle attività diverso da quello approvato e di qualità più scadente;
- b) mancato avvio della gestione nel termine fissato dal precedente art.24 salvo che il ritardo non sia dovuto a cause non imputabili al concessionario;
- c) cessione a terzi del contratto ;
- d) interruzione del servizio per almeno tre mesi consecutivi in un anno salvo che la società non dimostri che sia dipeso da cause di forza maggiore;
- e) grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita una penalità complessiva per ciascun anno pari a € 7.500;

Comunque, la risoluzione di cui all'articolo 1456 del Codice civile dovrà essere preceduta da una diffida, a cura della Giunta comunale ad adempiere tempestivamente e correttamente a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La risoluzione del contratto avrà effetto immediato dalla data di comunicazione della risoluzione stessa.

Art. 28 Tracciabilità finanziaria

Ai sensi della Legge n.136/2010 art. 3 comma 7 e successivo decreto legge 187/2010 art.6 e art.7 contenente disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i dati identificativi del conto corrente dedicato sono:

-dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti su indicati:

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di PRIVERNO gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 29 - Controversie - Foro di appartenenza

Per tutte le controversie comunque dipendenti dal contratto è competente il Foro di Latina.

ARTICOLO 30 - Dichiarazioni IVA

Le parti dichiarano:

- a) che le prestazioni dedotte nel presente atto sono soggette ad IVA;
- b) che hanno preso diretta e personale visione di tutti i documenti e gli atti in forza dei quali viene stipulato il presente contratto.

ARTICOLO 31 - Approvazione delle clausole

La società, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

ARTICOLO 32 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente contratto, anche se non richiamate espressamente, quali quelle di bollo, di segreteria, di scritturazione, di copia, le quietanze ed i diritti fissi, sono a totale ed esclusivo carico della Società, con espressa rinuncia a qualsiasi rimborso o rivalsa.

ARTICOLO 33 - Esecutività

Il presente contratto è immediatamente vincolante fra le parti.

ARTICOLO 34 - Rinvio norme vigenti

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore.

Richiesto io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario Comunale.

Il presente contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto a registrazione a tassa, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa bollata con l'apposizione di marche, occupa per intero facciate e righe

di questa facciata, senza le firme

Il Funzionario del Comune
Dott.ssa Carla Carletti

Il Segretario Comunale Generale
dott. Pilone Luigi

Soc. LIP s.r.l. L'Amministratore
sig. Mario Di Lembo

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **7 SETTEMBRE 2012**.

☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa **Pierina Carfagna** e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/942509);

Priverno, li 31.07.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che l'entrata contabile sarà registrata sull'apposito cap. di entrata.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Il responsabile del dipartimento

Priverno li 31.07.2012

Dott.ssa Carla Carletti